

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

(V. Stampato Camera n. 3785)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 gennaio 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 gennaio 1983*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi  
del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali

**DISEGNO DI LEGGE**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, recante proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Il termine del 30 novembre 1982 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461, è prorogato al 28 febbraio 1983 ».

*Decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1982.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle  
unità sanitarie locali**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di garantire ulteriormente la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

**Articolo 1.**

I termini del 15 marzo 1982 e del 30 novembre 1982 previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1982, n. 461, sono fissati rispettivamente al 30 giugno 1982 ed al 28 febbraio 1983.

**Articolo 2.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1982.

**PERTINI**

**SPADOLINI — ALTISSIMO**

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

Articolo 1.

Il termine del 30 novembre 1982 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1982, n. 461, è prorogato al 28 febbraio 1983.